

ALL TO 2

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELLE ATTIVITA' DELLA
COMUNITA' EDUCATIVA ALLOGGIO PER MINORI

L'anno duemilaventi, il giorno ~~08~~ del mese di ~~OTTOBRE~~, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto a norma di legge, tra:

il Dott Stefano Visconti, nato a Salò il 26.12.1957 residente in Salò via Landi 42
~~intestatario del codice fiscale VSCSFN57T26H7170 in qualità di Presidente e legale~~
rappresentante dell'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale (già Fondazione Servizi
integrati Gardesani) con sede legale in Salò, Piazza Carmine 4, codice fiscale e partita IVA
02742340983, (d'ora in avanti denominata anche AZIENDA)

la Signora Desirè Treccani, nata a ~~Montichiari~~ il ~~11-01-1959~~, C.F. ~~CTBCNSRS99ASIF171N~~
domiciliato per la carica presso la sede legale della Croce Rossa di CALVISANO, in qualità
di Presidente della CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALVISANO, ente a cui è stata
affidata la gestione dell'immobile sito in Salò (Brescia) - Piazza Carmine n. 4, denominato
"Casa della Fraternità della Croce Rossa Italiana di Salò" oggetto del presente contratto,
con sede in via dell'Industria n. 1 25012 Calvisano (BS); p iva 03579900980

PREMESSO CHE:

- 1) L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA con sede in - Via Toscana, 12 - 00187
Roma - P.I. e C.F. 13669721006 - è proprietaria dell'immobile sito in Salò (Brescia) - Piazza
Carmine n. 4, denominato "Casa della Fraternità della Croce Rossa Italiana di Salò",
identificato al catasto fabbricati e terreni del comune di Salò come segue:
Foglio 33 Sub 1759 e Sub 4419 Cat B/2 ; Foglio 9 Part 1760; Foglio 9 Part 2147, 2148, 2149, e
2207;
- 2) l'immobile di cui al punto precedente è pervenuto all'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA, in forza di una delibera di trasferimento dell'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE
ROSSA ITALIANA, ex art. 4 comma 1bis del D.Lgs. 178/2012, poiché indicato come necessario
ai fini statutarî e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
- 3) L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA ha concesso in comodato d'uso gratuito
l'immobile "Casa della Fraternità della Croce Rossa Italiana di Salò" al COMITATO DI
CALVISANO CROCE ROSSA ITALIANA con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate
di Montichiari il 4/2/2019;

4) il suddetto immobile, a norma dell'articolo 3 del citato contratto, veniva concesso per essere adibito all'esclusivo svolgimento delle attività statutarie ed Istituzionali del Comitato, nel rispetto delle destinazioni d'uso dello stesso e delle vigenti normative in materia, con particolare riguardo a quanto previsto dal precedente punto 2);

5) L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA e le sue articolazioni territoriali costituiscono una Organizzazione di Volontariato, che svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, ex art. 1, c. 1 d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178;

7) Fra i compiti di interesse pubblico previsti dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 178/12, garantiti dall'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA e le sue articolazioni territoriali, alla lettera l) è prevista la promozione e diffusione, nel rispetto della normativa vigente, dell'educazione sanitaria, della cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;

8) Tra le varie attività da promuoversi per il raggiungimento degli obiettivi generali dell'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA e le sue articolazioni territoriali, quelle volte rispettivamente a "tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze", "operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia" e "promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale";

9) L'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale - Ente di diritto pubblico derivante da trasformazione eterogenea della Fondazione Servizi Integrati Gardesani a seguito di delibera di trasformazione in data 24 gennaio 2018 - è l'ente costituito dai comuni di Bedizzole, Calvagese, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Limone del Garda, Lonato del Garda, Magasa, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Polpenazze, Pozzolengo, Puegnago, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Solano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino, e dalla Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano per la gestione di servizi sociali aggregati e fra gli altri, con riferimento all'interesse dell'Azienda verso la Casa della Fraternità di Salò, delegato dai Comuni per la gestione in forma aggregata del servizio distrettuale di tutela dei minori inviati con provvedimento della Magistratura civile o penale. Pertanto, in nome e per conto dei Comuni fondatori, l'Azienda

Speciale è direttamente interessata ad intervenire nel controllo e nella definizione degli standard qualitativi dei servizi rivolti ai minori, ora erogati all'interno della struttura esistente in Salò, Piazza Carmine n. 4, al fine di soddisfare le necessità di collocamento dei Comuni dell'ambito ed in subordine di Comuni diversi. L'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale è inoltre interessata a sviluppare ulteriori e diversificati servizi connessi ai minori - anche non assoggettati a provvedimenti della Magistratura - per rispondere alle crescenti e pressanti necessità del territorio.

10) L'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale risultava titolare di un Accordo di Programma per la gestione della Casa della Fraternità di Salò stipulato con la Croce Rossa Italiana il 25.03.2013 con decorrenza 01.04.2013 e scadenza 01.04.2018, essendo subentrata in tutti i contratti attivi e passivi sottoscritti da Fondazione Servizi Integrati Gardesani.

11) L'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale ha manifestato il proprio auspicio a proseguire la collaborazione con CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALVISANO nelle attività della Comunità Educativa Alloggio per minori e degli alloggi protetti già presenti all'interno della struttura, impegnandosi contestualmente a sostenere le iniziative e i progetti che si sviluppano in maniera collaterale all'attività della "Casa della Fraternità della Croce Rossa Italiana di Salò".

12) CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALVISANO, approva e condivide gli ambiti di intervento dell'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, come descritti al precedente punto 9), ritenendole compatibili con i propri fini statutarî ed istituzionali e si dichiara disposta a collaborare insieme per le finalità comuni;

13) CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALVISANO ha manifestato la volontà di continuare a contribuire e supportare le attività svolte dall'Azienda Speciale Consortile Garda, nell'ambito dei servizi nei confronti dei minori, perfettamente in linea con i propri compiti ed attività;

14) L'attuazione del presente accordo di programma avverrà sempre nell'osservanza dei sette Principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa e nel rispetto dello statuto nazionale dell'Associazione, del codice etico e dell'identità visiva dell'emblema e del logotipo identificativo, e parimenti nell'osservanza delle norme e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle Parti

15) In considerazione della peculiare attività che verrà svolta all'interno degli spazi, dei propri fini statutarî e della consolidata esperienza e professionalità che verranno apportate al progetto l'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale solleva "CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Calvisano" da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile o penale derivante

dallo svolgimento delle attività localizzate all'interno della struttura di Salò. Inoltre, previa verifica delle strutture esistenti, l'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale si propone di promuovere attività alternative o integrative, sempre orientate all'ambito sociale, della tutela dei minori e delle donne vittime di violenza, previo accordo e condivisione con CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALVISANO.

Le premesse formano integrante del presente atto, si stipula e si conviene tra le parti quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO, DECORRENZA, DURATA E RECESSO.

CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Calvisano, nell'ambito del progetto come descritto in premessa, eseguirà le seguenti attività:

- Trasporto sanitario semplice di minori esclusivamente con personale Volontario qualificato;
- Servizio di prevenzione sanitaria degli ospiti;
- Attività di formazione di primo soccorso e manovre salvavita per madri ospiti

e mette a disposizione spazi, servizi e facilities relativi all'immobile denominato "Casa della Fraternità della Croce Rossa Italiana di Salò" meglio identificato in premessa, al fine di proseguire nella gestione delle comunità alloggio per minori, della comunità di pronto intervento mamma - bambino, degli alloggi protetti e degli spazi adibiti ad ufficio per i servizi di inserimento lavorativo, tutela minori e per la gestione amministrativa dell'AZIENDA.

L'AZIENDA, nell'ambito del progetto come descritto in premessa, apporta professionalità ed attività gestorie sia operative che relative all'immobile.

Il presente accordo, decorre dal 01.01.2019 e ha durata di anni dieci da tale data, ed è rinnovabile per un pari periodo, previa nuova contrattazione tra le parti.

L'eventuale disdetta da parte di una delle parti dovrà essere recapitata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

La CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Calvisano potrà recedere dal presente accordo, in ogni momento, per motivi gravi ed indifferibili, previo preavviso di sei mesi da recapitarsi con lettera raccomandata.

Il presente accordo è sottoposto a clausola risolutiva espressa, a favore di CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Calvisano, qualora si verificassero mutamenti nella situazione giuridica ed istituzionale della CRI, gravi violazioni nei presupposti su cui si fonda l'accordo stesso (inattività, cambiamento non autorizzato dell'oggetto dell'attività della "Casa della Fraternità", gravi violazioni gestionali che abbiano recato effettivo danno all'immagine di "Croce Rossa

Italiana", mancato assolvimento della manutenzione ordinaria dell'immobile, che possa arrecare pregiudizio allo stesso o a sue parti significative).

L'AZIENDA potrà recedere dal presente accordo in ogni momento, per motivi gravi ed indifferibili, previo preavviso di dodici mesi, da recapitarsi con lettera raccomandata.

L'AZIENDA si impegna a mantenere la denominazione della "Casa della Fraternità" ed a mantenere i simboli della "Croce Rossa Italiana" presenti all'interno e all'esterno della struttura.

La sorte del presente accordo segue in ogni caso la sorte del contratto di comodato di cui al punto 3) delle premesse ed è da esso risolutivamente condizionato.

ART. 2 - RICONSEGNA

Al termine del presente accordo o in caso di sua cessazione anticipata, qualunque ne sia la causa, l'AZIENDA ha l'obbligo di liberare da impianti, arredi, attrezzature ed ogni altro bene di sua proprietà o da lui detenuti o posseduti e da persone il locale, assicurandone il perfetto stato di efficienza, senza manomissioni di sorta, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso. Lo stesso è, inoltre, tenuto alla rimessione in pristino stato, senza oneri a carico dell'Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Calvisano, fatta salva la specifica ed eventuale esenzione per singoli interventi od opere formalmente autorizzati.

ART. 3 - SPESE E PROVENTI DI GESTIONE

L'AZIENDA, a partire dalla data di decorrenza del presente accordo, si farà carico di tutte le spese inerenti la gestione (personale, pulizie, forniture, utenze di rete, ecc.), e quelle di manutenzione ordinaria dell'immobile ed in continuità con il precedente accordo.

L'AZIENDA potrà proporre a CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Calvisano la realizzazione di interventi di miglioramento dell'immobile. In particolare:

- a) Le Parti si danno atto reciprocamente della necessità di aggiornare la relazione antisismica degli immobili, non più adeguata successivamente agli interventi post terremoto di Salò del 24 novembre 2004 realizzati da ALER Milano su incarico della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale della Lombardia. A tal fine l'AZIENDA si impegna a costituire un fondo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) che gestirà per l'esecuzione dei sondaggi e per l'affidamento degli incarichi professionali finalizzati a quanto sopra, per i quali CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Calvisano si impegna fin d'ora a rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie. Qualora il fondo accantonato risultasse eccedente le necessità, l'AZIENDA si impegna a utilizzare la parte restante per interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 4, secondo periodo della presente convenzione.

b) AZIENDA, al fine di migliorare le condizioni di permanenza degli ospiti della struttura, si riserva di valutare, con oneri a proprio carico, la possibilità di installare impianti di climatizzazione degli immobili. Anche per detti interventi CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Calvisano - si impegna ad autorizzare detto intervento, previa presentazione del piano finanziario relativo.

CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Calvisano potrà altresì consentire all'AZIENDA la realizzazione di interventi sull'immobile, concordando con la stessa le modalità esecutive e finanziarie e altresì l'eventuale ripartizione degli oneri conseguenti nel rispetto di quanto previsto dal contratto di comodato con il quale è stato concesso a CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Calvisano l'utilizzo dell'immobile.

A decorrere dalla stessa data, l'AZIENDA sarà titolare, come lo è stata nei periodi precedenti a decorrere dal primo accordo di programma sottoscritto nel 2013, di tutti i proventi derivanti dalla gestione della "Casa della Fraternità", nessuno escluso.

Alla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Calvisano sarà riservata una quota forfettaria dei proventi, in considerazione di quanto da essa apportato al progetto, per un importo pari ad € 30.000,00 (euro trentamila//00) annui, che sarà corrisposta in 4 rate trimestrali previa emissione di documento fiscale all'uopo necessario, secondo la normativa vigente.

In considerazione della natura non lucrativa di CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Calvisano e della sua forma giuridica Organizzazione di Volontariato, l'importo come sopra definito, per espresso impegno e dichiarata volontà del Comitato stesso sarà esclusivamente reinvestito e reimpiegato per realizzare migliorie e riparazioni dell'immobile e per far fronte di volta in volta alle spese per le manutenzioni straordinarie che si dovessero rendere necessarie data la vetustà dell'immobile.

Di contro, l'Azienda Speciale si impegna altresì ad accantonare un fondo di euro 5.000,00 annuali per l'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria da utilizzarsi con precedenza rispetto all'eventuale coinvolgimento di CRI. In ogni caso nessun intervento, eccettuato quelli elencati nel presente accordo, potrà essere posto in essere senza preventivo consenso da parte di Croce Rossa Italiana - Comitato di Calvisano.

ART. 4 - ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE

Il Comitato di Calvisano continuerà ad avere competenza esclusiva sull'immobile come sopra descritto per lo svolgimento delle proprie attività statutarie ed istituzionali, con possibilità di utilizzo degli spazi necessari. In particolare restano di competenza esclusiva l'ufficio e il magazzino della Croce Rossa Italiana - Comitato di Calvisano, nonché ogni altro spazio

dovesse rendersi necessario, in qualsiasi momento, per l'assolvimento delle citate attività istituzionali. Verrà inoltre riservato uno spazio per il ricovero di un massimo di due mezzi ad uso dei Volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Calvisano. Il Comitato di Calvisano manterrà la propria unità territoriale all'interno dell'immobile. In ogni caso qualsivoglia spesa di manutenzione ordinaria, straordinaria ed utenze per gli spazi in uso esclusivo al Comitato, sarà sostenuta dall'AZIENDA.

L'AZIENDA è responsabile dell'uso della struttura e impianti, sulla base di quanto stabilito dal presente accordo di programma. Nell'esercizio dell'attività potrà avvalersi dell'opera di dipendenti e soci, del cui comportamento e del rapporto di lavoro, ai fini previdenziali ed assicurativo e della sicurezza e salute, è unica responsabile.

L'AZIENDA dovrà altresì garantire la piena efficienza della struttura e dell'area esterna, la sua manutenzione, il decoro e la pulizia per l'intera durata del contratto di programma e dovrà contrarre apposita polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.) a copertura dei rischi legati all'attività e alla gestione dell'immobile e di cui fornirà la relativa documentazione comprovante la polizza a CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALVISANO.

L'AZIENDA è responsabile per eventuali danni causati da imperizia o negligenza nell'esecuzione del servizio e delle attività previste dalla presente concessione.

Tutto il personale dipendente da AZIENDA adibito ai servizi affidati in gestione lavorerà sotto la piena ed esclusiva responsabilità della stessa. La CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CALVISANO rimane totalmente estranea ad ogni rapporto fra AZIENDA ed il proprio personale. AZIENDA si impegna a verificare la regolarità dei rapporti di lavoro instaurati dalle Aziende selezionate per la gestione delle attività e dei servizi gestiti nella "Casa della Fraternità".

AZIENDA dichiara di essere stata edotta e pertanto pienamente consapevole che ~~l'Associazione Italiana della Croce Rossa - Comitato Nazionale quale unica ed esclusiva~~ proprietaria dell'immobile, derivante da conferimento di patrimonio pubblico, potrà in ogni momento, con preavviso di 24 ore, procedere con visite e controlli presso l'immobile stesso, al fine di verificarne lo stato di conservazione e la conformità delle effettive attività ivi esercitate.

ART. 5 - CONTROVERSIE, DECORSO DEGLI EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE

I contraenti dichiarano che le controversie tra CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Calvisano e AZIENDA, concernenti l'interpretazione del contratto, i rapporti economici dallo stesso nascenti, lo svolgimento del rapporto, la cessazione della convenzione ed il rilascio dell'immobile denominato "Casa della Fraternità", sono deferite al Foro di Brescia.

Gli effetti giuridici ed economici del presente atto decorrono da oggi.

La registrazione di questo atto è prevista in caso d'uso.

ART. 6 - VARIE

Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato la presente convenzione e ciascuna clausola della stessa, che risulta essere il frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell'una parte sull'altra con conseguente inapplicabilità delle previsioni ex artt. 1341/1342 c.c.

Se una o più clausole del presente contratto vengono colpite da nullità o se vengono rese inapplicabili dall'effetto della legge o da una decisione che si impone alle Parti, questo non avrà l'effetto di causare la nullità dell'insieme del presente contratto, né di alterare la validità ed il carattere obbligatorio dell'insieme delle altre clausole.

Le Parti si accorderanno per apportare al presente contratto gli emendamenti necessari affinché lo stesso possa portare un effetto che si avvicini il più possibile alla volontà iniziale delle Parti.

Qualsiasi modifica, aggiunta, integrazione e variante al presente Protocollo non avrà alcun valore se non espressamente annessa per iscritto alla convenzione medesima e controfirmata congiuntamente da entrambe le Parti.

La tolleranza, anche reiterata, di una delle Parti per comportamenti attivi od omissivi in violazione degli obblighi assunti col presente contratto non costituisce precedente, né infirma comunque la validità della clausola violata o derogata. Eventuali ritardi o omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere derivanti dal presente contratto non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto, né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo.

~~Di quanto precede si è redatta la presente scrittura che, previa lettura e conferma, viene~~
approvata e sottoscritta dalle parti come appresso in data.....28.10.2020



Stefano Vizzini

**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
GARDA SOCIALE**

Pizza Carmine n. 4 - 25087 Salò (BS)
Partita I.V.A. 0 2 7 4 2 3 4 0 9 8 3

Stefano Vizzini